



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

In applicazione dell'art. 60 dello Statuto Comunale

ART. 1)
Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina i referendum comunali istituiti dall'art. 60 dello statuto comunale ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'ordinamento amministrativo EE.LL. nella regione Siciliana.
2. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
3. Il referendum ha carattere consultivo, propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purchè interessanti la collettività comunale.

ART.2)
Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati per i soli referendum consultivi; per i referendum abrogativi con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati;
 - b) da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta per tutti i tipi di referendum.

ART.3)
Materie non oggetto di referendum

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie sottoelencate:
 - a) lo Statuto comunale, i regolamenti della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
 - b) gli atti relativi a tariffe e tributi;
 - c) i bilanci preventivo e consuntivo nonché gli atti ad essi collegati;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) atti di designazione, provvedimenti di nomina, revoca di rappresentanti del Comune in società, enti, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o partecipati dal Comune;
 - f) provvedimenti relativi al personale;
 - g) provvedimenti sanzionatori;
 - h) provvedimenti di programmazione e pianificazione.
2. Sul medesimo argomento, è consentita, nell'atto della consiliatura, una sola tornata referendaria

ART.4)
Ammissibilità del referendum

1. La proposta di indizione del referendum, contenente il testo da sottoporre agli elettori è presentata dal Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario Comunale della regolarità della stessa e della sua ammissibilità, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del Segretario Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.5)
Promozione del referendum

1. I cittadini, in numero non inferiore a 20, che intendono promuovere un referendum, debbono presentarsi al Segretario Generale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
2. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
3. Le proposte di indizione del referendum da parte del Consiglio Comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma.
4. Il Segretario generale redige apposito verbale entro 15 giorni, dichiarando l'ammissibilità del referendum.
5. Il comitato promotore del referendum dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione può chiedere audizione al Segretario Comunale per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
6. La decisione del Segretario Generale, da comunicarsi al Sindaco del Comune e agli istanti, deve sempre essere motivata e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

ART.6)
Sottoscrizione

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Segretario.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
4. L'elettore appone la propria firma nei fogli, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
5. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge.
6. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone poste alle autenticazioni.

ART.7)

Presentazione delle proposte di referendum

1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli sottoscritti deve essere presentata all'ufficio segreteria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità da parte del Segretario Comunale e comunicata dal Sindaco.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio di segreteria.
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi a cura dell'ufficio di segreteria all'ufficio elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.
4. Dell'esito della verifica l'ufficio elettorale dà comunicazione all'ufficio di segreteria entro 5 giorni.

ART.8)

Adempimenti preliminari all'indizione del referendum

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile per la presa d'atto.
2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione assunti con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il provvedimento verrà comunicato una volta esecutivo al Sindaco e agli istanti.

ART.9)

Indizione

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, il Sindaco indice il referendum che deve svolgersi entro 120 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può avere luogo con altra operazione di voto.
3. In particolare non può essere effettuato il referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, regionali, amministrative e per gli altri referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviata alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il primo luglio ed il primo settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consigli nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo consiglio comunale;
 - d) Nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio comunale.
4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.
5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal consiglio comunale.
6. Il Sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune, sul sito internet e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data della consultazione referendaria.

ART. 10)

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. Il Sindaco entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandole tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il comitato promotore e i partiti e gruppi politici rappresentati in consiglio comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuiti.
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

ART.11)

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il 18 anno di età il giorno della consultazione referendaria.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene data comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione viene data con ogni forma di pubblicità e anche a mezzo di pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

ART.12)

Ufficio comunale per il referendum

1. Entro 10 giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'ufficio comunale per il referendum nelle persone del segretario Comunale, del responsabile del servizio affari generali, del responsabile del servizio istituzionale e del difensore civico, il quale provvede a quanto stabilito dal successivo art.14 comma 3°.

ART.13)

Operazioni di voto e scrutinio

1. L'insediamento del seggio o dei seggi deve avvenire alle ore 7,00 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate ai presidenti di seggio.
4. Il seggio elettorale è composto da n.3 componenti (un presidente e n.2 scrutatori). Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei due scrutatori. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
5. I presidenti di seggio sono nominati dal Sindaco. Gli scrutatori saranno nominati seguendo i dettami previsti dalla normativa regionale in materia di elezioni amministrative.

6. Le operazioni di scrutinio avvengono il giorno successivo alla votazione dalle ore 8,00 e fino a chiusura delle operazioni. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione del referendum.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori da trasmettere all'ufficio elettorale del Comune.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in consiglio comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio elettorale entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti del seggio nella giornata della consultazione. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

ART. 14)

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali interessati alla consultazione, l'ufficio elettorale procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale in quattro esemplari: uno resta depositato presso la segreteria generale, uno trasmesso al Sindaco, uno al presidente del consiglio comunale, uno all'ufficio comunale per il referendum.
3. L'ufficio comunale per il referendum giudica delle fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

ART.15)

Esito ed effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto e delle parti di esso sottoposte a referendum con effetto dal 60° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
3. Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il consiglio comunale adotta entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

ART.16)

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

ART. 17)

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili e compatibili, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.